



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

Provincia di Lucca



Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2022

Indetto ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 19 Luglio 2021, delle Deliberazioni della Giunta Regionale N.402 del 30.03.2020, della propria determinazione n. 163 del 24.06.2022.

IL RESPONSABILE DE SETTORE
RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo per l'integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021 da erogare nel 2022 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regione Toscana.

Art.1 (Requisiti per l'ammissione al bando)

Sono ammessi al Fondo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. Essere residenti nel Comune di Sillano Giuncugnano avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella della attribuzione della residenza anagrafica ove successiva al 01.01.2022 in quanto la residenza è titolo essenziale per l'ammissibilità della domanda;
2. Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea. I cittadini di altro Stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia o di permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando;
3. Essere titolare di un regolare contratto di **locazione di un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel comune di Sillano Giuncugnano**. Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o per il quale il proprietario si sia avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della cedola secca. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata con esclusione degli alloggi inseriti nella categoria catastale A/1 (abitazione di tipo signorile) A/8(ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili) come indicato dall'art 1 comma 2 L. 431/98. Con riferimento al contratto di locazione si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata procedura di sfratto e dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale nonché i mq dell'alloggio



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

Provincia di Lucca



stesso calcolati con le regole della normativa per la tassa comunale sui rifiuti;

4. Non essere assegnatario, insieme ai componenti del nucleo familiare, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'erogazione del contributo a favore di soggetti in cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita di tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno 2022 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio;
5. Non aver ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo nell'anno 2022 e riferito a tale periodo, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti moroso incolpevoli ai sensi del D.M 30.3.2016 ed il contributo affitto "Giovani Si" della Regione Toscana. **L'eventuale erogazione di tali benefici nel corso dell'anno 2022 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto.** Ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n 402 del 30/3/2020 il contributo di cui al presente bando potrà comunque essere erogato in presenza del beneficio del Reddito o Pensione di Cittadinanza riferito alla componente locazione: in tal caso sarà decurtata dal "contributo teorico spettante", calcolato ai sensi dell'art. 9 del presente bando, il beneficio ottenuto relativo al reddito di cittadinanza riferito alla componente locazione;
6. Essere in possesso di attestazione ISE/ISEE in corso di validità rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato. Qualora alla data della presentazione della domanda il richiedente, in possesso comunque della Dichiarazione Sostitutiva Unica accompagnata dalla ricevuta di presentazione della stessa, non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ ISEE, potrà comunque presentare domanda per la partecipazione al bando. Sarà cura dell'ufficio verificare direttamente presso l'ente preposto il rilascio della attestazione ISE/ISEE e qualora risulti, da tale attestazione, che gli indicatori ISE/ISEE siano superiori ai limiti indicati nel bando, la domanda verrà esclusa;
7. Avere un valore ISE (indicatore Situazione Economica) calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 e risultante dall'attestazione di cui al punto precedente non superiore ad **€ 29.545,98#** ed in specifico un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) , un valore ISE (Indicatore situazione economica) e un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE rientrati entro i valori dei seguenti indicatori:
 - **FASCIA A:**
valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 ossia € 13.619,58#. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%
 - **FASCIA B:**
valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (€ 13.619,58#) e l'importo di € 29.545,98#. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
valore ISE superiore a € 16. 500,00# (Limite vigente per l'accesso all' Edilizia Residenziale Pubblica).

In caso di ISE superiore a € 16.500,00# oppure di ISE superiore a € 29.454,98# la domanda verrà esclusa.

Per il soggetto che dichiara ISE "zero" ovvero che hanno ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto nei seguenti casi :



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

Provincia di Lucca



- a) Presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore. In caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, corredata da un documento di identità e da documentazione attestante la capacità economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga, o altra certificazione idonea);
 - b) Presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
 - c) Verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;
8. Assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Sillano Giuncugnano. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti da ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge Regionale 2/2019;
9. Assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00#. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;
10. Le disposizioni di cui ai punti precedenti 8. e 9. non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
11. Valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00#. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala equivalenza prevista dalla medesima normativa;
12. Non superamento del limite di € 40.000,00# di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 9. e 11.;



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

Provincia di Lucca



Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00#, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, ad eccezione del possesso della attestazione ISEE per la quale è sufficiente che il requisito sia soddisfatto al momento della presentazione della domanda e devono permanere fino al 31.12.2022, pena la decadenza del beneficio, salvo la sola ipotesi di cessazione in corso d'anno del contratto di locazione o di trasferimento in altro comune, nei quali casi sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

Art.2 **(Nucleo familiare)**

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3 comma 1 del DPCM n.159/2013. Pertanto, ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando. Si ricorda che i coniugi fanno sempre parte del nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso, una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. Fanno altresì parte del nucleo i soggetti a carico ai fini IRPEF del richiedente anche se hanno diversa residenza anagrafica. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art.3 **(Determinazione della situazione economica e patrimoniale e canone di locazione di riferimento)**

Per la determinazione della situazione reddituale e patrimoniale prevista dal presente bando si fa riferimento alla certificazione ISE/ISEE relativa a nucleo familiare e rilasciata da INPS e da CAAF o da altro soggetto autorizzato, non scaduta alla data di presentazione della domanda.

Per gli studenti universitari la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE di riferimento è quella del soggetto cui lo studente risulti fiscalmente a carico. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Art.4 **(Autocertificazione dei requisiti)**

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda. In caso di dichiarazione mendace falsità in atto o uso di atti falsi, oltre le sanzioni penali previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

Provincia di Lucca



Art. 5 (Documentazione Obbligatoria)

Per la partecipazione al bando, **a pena esclusione**, è necessaria la presentazione della documentazione di cui appresso:

- **ATTESTAZIONE ISE-ISEE** di cui all'art. 1 punto 6., del presente bando. All'atto della presentazione della domanda il richiedente può dichiarare di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i Centri di Assistenza Fiscale, che l'attestazione ISEE/ISE è in corso di rilascio indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato dall'INPS. A pena di esclusione la DSU dovrà essere stata presentata entro il termine di scadenza del bando. Per i soggetti che dichiarano ISE "zero" o un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione annuo per il quale richiedono il contributo, devono allegare alla domanda pena esclusione, l'espressa certificazione a firma del Responsabile competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali Comunali, oppure devono allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale sia indicata la fonte accertabile che consente il pagamento del canone di locazione;
- **Copia del contratto di locazione** in regola con gli obblighi di registrazione;
- **Copia del versamento dell'imposta** di registro relativa all'ultima annualità corrisposta o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art 3 del D.lgs. 23/2011;
- In caso di titolare di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1 punto 10. del bando;
- In caso di soggetti titolari di diritto reale su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i soggetti titolari pro quota di diritti reali su immobili il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25000,00# è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare la indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;
- I cittadini non italiani devono allegare alla domanda idonea documentazione che attesti che tutti i componenti maggiorenni non italiani nel nucleo familiare non possiedono immobili ad uso abitativo nel paese di origine. In base a quanto previsto dalla normativa del Paese di origine, la certificazione attestante l'assenza di diritti di proprietà usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel paese di origine può essere rilasciata secondo una delle seguenti modalità:
 1. dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine in Italia con firma del funzionario delegato o del console, legalizzata da parte della Prefettura competente, salvo i casi di esclusione dall'obbligo di legalizzazione previsto da convenzioni internazionali;
 2. dalla competente autorità del Paese di origine. In tal caso la firma del funzionario estero deve essere legalizzata dal Consolato italiano presente nel paese di origine o postillata nel caso in cui il paese di appartenenza abbia aderito alla Convenzione AJA sull'Apostille.

La certificazione proveniente dal Paese d'origine deve essere tradotta in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000. La traduzione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

1. nel Paese di origine presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

Provincia di Lucca



2. nel Paese di origine secondo la normativa locale: in questo caso, le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti, salvo esclusioni previste da convenzioni internazionali;
 3. in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari per lo Stato di provenienza dei certificati;
 4. in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosce la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi Tribunale civile italiano;
- i cittadini non italiani titolari di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su quote di immobili ad uso abitativo nel loro Paese d'origine o i titolari di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge nel Paese d'origine, è necessario allegare alla domanda la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio mediante le stesse modalità previste per la certificazione disciplinata dal punto precedente. La data di rilascio non deve essere anteriore a mesi 6 dalla pubblicazione del presente bando.
 - Qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della legge 104/92, o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, deve essere allegata alla domanda il relativo coertificato rilasciato dalla competente ASL;
 - Copia di **un documento di identità** in corso di validità del richiedente;
 - Copia del permesso di soggiorno o copia della riceuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso (solo per i cittadini extracomunitari)

Tutti gli altri requisiti e condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

Art.6 (Punteggi di selezione delle domande)

I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce A e B, in relazione al valore ISE/ISEE dichiarato e alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE (art. 1 punto 7 del bando)

All'interno di ciascuna fascia, la graduatoria è ordinata secondo la maggiore percentuale di incidenza canone/valore ISE con ordine decrescente e a parità di incidenza canone/valore ISE secondo i criteri e i punteggi di priorità sociale di seguito indicati:

- a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave, ai sensi della Legge n.104/92, e/o soggetti invalidi con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 (67%), - PUNTI 2;
- b) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultra sessantacinquenni - PUNTI 1;
- c) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico IRPEF (genitore solo unico percettore di reddito con uno o più figli a carico) - PUNTI 1;

I punteggi di cui sopra non sono cumulabili tra loro. A parità di punteggio la graduatoria sarà predisposta in base all'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante da numero di protocollo.



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

Provincia di Lucca



Art.7

(Formazione e pubblicazione della graduatoria)

Il Comune di Sillano Giuncugnano, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata nel bando, procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità in riferimento a quanto stabilito dal bando.

Si procederà altresì all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

Ai sensi dell'art 8 comma 3 della legge 241/90 il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Entro il termine inderogabile dell'ultimo giorno della pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio on line, i soggetti interessati potranno presentare eventuali integrazioni e/o opposizioni alla graduatoria stessa.

Il Comune provvede all'esame della documentazione integrativa e/o a delle opposizioni presentate e formula la graduatoria definitiva. Contro la graduatoria definitiva è ammesso nei termini di legge ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.

I concorrenti potranno consultare il sito internet del Comune e l'Albo pretorio on line. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità delle risorse sufficienti. La graduatoria definitiva 2022 sarà trasmessa alla Regione Toscana per i successivi adempimenti.

Art.8

(Validità della graduatoria)

La graduatoria definitiva ha validità annuale e i relativi contributi vengono erogati ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1.1.2022- 31.12.2022.

Art. 9

(Determinazione e Durata del contributo)

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, dall'art.11 della Legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana.

L'entità del contributo teorico è determinata sulla base dell'incidenza del canone di locazione annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato e al netto degli oneri accessori, sul valore ISE . Il contributo massimo è così calcolato:

- FASCIA A - per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime Inps: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00#; in pratica il contributo corrisponde alla parte di canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino ad importo massimo di € 3.100,00#;
- FASCIA B - per i nuclei con valore ISE superiore a due pensioni minime Inps: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00#; in pratica il contributo corrisponde alla parte di canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino ad un importo massimo di € 2.325,00#.



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

Provincia di Lucca



Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato nei mesi interi e decorre dal 1° gennaio 2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

In caso di **contratto con data di scadenza nel corso dell'anno 2022 e successiva al termine di chiusura del bando**, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2022 provvedendo, anteriormente alla erogazione del contributo alla verifica della avvenuta proroga rinnovo o stipulazione di nuovo contratto. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda non si terrà conto nel calcolo dell'incidenza dell'avvenuto aumento. Qualora invece il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

In caso di **contratto cessato in corso d'anno** al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone annuo sul valore ISE, rapportandolo al numero dei mesi effettivi di locazione fino alla data di cessazione del contratto.

In caso di ISE dichiarato pari a "zero" o inferiore al canone, e di reddito complessivo del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione ISE/ISEE inferiore al canone, qualora a seguito della documentazione presentata tali domande siano ritenute ammissibili, il contributo verrà calcolato sul valore ISE risultante dalla certificazione. Nel caso tale valore sia pari a "zero" il calcolo verrà effettuato considerando in ISE uguale a "uno" per cui l'incidenza del canone risulterà pari a 100%

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al Bando il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato. Non si darà luogo a ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, relativi allo stesso periodo temporale.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

Provincia di Lucca



L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Comprterà altresì la decadenza dal contributo, dalla data dell'evento, l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando verificatasi nel corso del 2022 dopo la presentazione della domanda.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate al Comune di Sillano Giuncugnano dalla Regione Toscana ed eventualmente integrati dal contributo stanziato in bilancio comunale.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana.

Come stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n 402 del 30.3.2020 l'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00#, tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

I contributi verranno erogati sulla base della graduatoria definitiva e fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo i seguenti criteri di ripartizione:

1. il contributo erogato dalla regione Toscana qualora non sia sufficiente a soddisfare il 100% di tutte le richieste verrà destinato per l' 85% alla fascia A e per il restante 15% alla fascia B;
2. all'interno di ciascuna fascia il contributo verrà distribuito, fino al limite massimo di contributo a ciascuno spettante, per il 40% diviso in parti uguali a tutti i primi cinque collocati in graduatoria, mentre il restante 60% verrà distribuito per il 60% al primo collocato in graduatoria, per il 30% al secondo collocato in graduatoria e per il 10% al terzo. Qualora in graduatoria vi siano solo due aventi diritto la quota del 10% spettante al terzo verrà interamente distribuita al primo. In presenza di un unico avente diritto a quest'ultimo spetterà l'intera somma destinata alla fascia fino al limite massimo del contributo a lui spettante. Se in base alla ripartizione come sopra effettuata risultassero dei contributi inferiori a quello minimo di € 200,00# la differenza sarà integrata da una somma assegnata dal bilancio comunale con apposita delibera;
3. le eventuali economie risultanti da ciascuna fascia dalla ripartizione di cui al punto precedente saranno destinate all'altra fascia e ridistribuite come sopra indicato. Se anche questa ulteriore distribuzione comporterà delle economie queste saranno utilizzate per la graduatoria dell'anno successivo;
4. le eventuali economie verificatesi per ciascuna fascia in sede di liquidazione del contributo (la cui entità verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate o documentate) e derivanti dal mancato pagamento di tutte le mensilità del canone o nel caso in cui alla presentazione della ricevuta di pagamento si accerti in canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda con conseguente ricalcolo del contributo spettante pur non decadendo dal beneficio, saranno ridistribuiti come sopra indicato ai soggetti utili collocati nella graduatoria da liquidare;
5. per ciascuna fascia in caso di decadenza del contributo per qualsiasi causa di uno o più soggetti collocati in graduatoria da liquidare, si scorrerà la graduatoria stessa e subentreranno i soggetti che seguono dal sesto in poi.



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

Provincia di Lucca



Art 10 (Modalità di erogazione)

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare entro il 31.01.2023 pena la decadenza del beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferito al 2022. Nel caso di richiesta e ottenimento del reddito di cittadinanza dovrà essere consegnata sempre entro il 31.01.2023 e pena la decadenza del beneficio la documentazione relativa agli importi ricevuti a titolo di contributo per il canone di locazione.

Si precisa che le ricevute (per importo superiore a € 77,47# è obbligatorio aver apposto marca da bollo da € 2,00#) dovranno riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti dati:

- Nome e cognome del locatore
- Nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento
- Indirizzo dell'alloggio locato
- Mese e anno di riferimento
- Firma del locatore per quietanza
- Importo del solo canone di locazione eventualmente distinto dagli oneri accessori.

Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura pagato convalidata da timbro e firma del locatore medesimo.

Nel caso in cui il pagamento venga fatto mediante bonifico bancario, dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'istituto di credito contenente le stesse indicazioni di cui sopra. Non si accettano copie di bonifici o documenti comunque definiti diversi dalle sopra indicate ricevute.

L'entità del contributo verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria) si procederà nel seguente modo:

- canoni pagati in misura superiore non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo
- canoni inferiori a quanto dichiarato si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Il minor importo eventualmente erogabile rappresenta una economia utilizzabile.

Art.11 (Morosità del conduttore)

In caso di morosità del conduttore, l'Ente potrà erogare, ai sensi dell'art.7 del D.L. 240/2004 convertito con modifiche nella L. 269 del 12/11/2004 il contributo direttamente al locatore, a parziale o totale sanatoria della morosità medesima e su richiesta dello stesso. A questo scopo verrà rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità medesima garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto di contratto.

Il locatore dovrà indicare le modalità con cui desidera ricevere il pagamento del contributo presso la Tesoreria



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

Provincia di Lucca



Comunale o con addebito su C/C a lui intestato. Qualora l'importo del contributo sia superiore alla morosità esso verrà erogato prima all'allocatore creditore fino alla concorrenza dell'importo della morosità mentre l'importo residuo verrà liquidato al conduttore richiedente il contributo.

Art 12

(Termine di presentazione delle domande)

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in giorni trenta dalla pubblicazione del bando. Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro le ore **13,00 del giorno 01.08.2022**.

Art.13

(Modalità di presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione al presente bando (esenti da bollo ai sensi del DPR 642/72) dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e scaricabili dal sito internet del Comune di Sillano Giuncugnano all'indirizzo web: <https://sillanogiuncugnano.org/>

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento di identità valido e da tutta la documentazione necessaria come specificata in bando e della firma del richiedente, potrà essere presentata:

- tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.sillanogiuncugnano@postacert.toscana.it
- Consegnate a mano presso l'ufficio protocollo del Comune
- Spedite mezzo posta tramite raccomandata A/R tenendo conto che farà fede la data riportata sul timbro dell'ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a Comune di Sillano Giuncugnano via Roma 12 55039 Sillano Giuncugnano (Lu) con indicazione sulla busta "Contiene domanda partecipazione al bando per l'assegnazione di contributo ad integrazione canone di locazione anno 2022"

Art.14

(Controlli e sanzioni)

Ai sensi dell'art.71 del DPR. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalla normativa vigente

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO **Provincia di Lucca**



Art. 15 **(Informativa sulla privacy)**

L'informativa sulla protezione dei dati ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), è allegata al modulo di domanda con cui il richiedente deve dichiarare il consenso al trattamento dei suoi dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

Art. 16 **(Norme finali)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 02/2019 al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge 109/1998 e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 19 Luglio 2021, alle Deliberazioni della Giunta Regionale n.402 del 30.03.2020, N. 206 del 08/03/2021 e N.988 del 27/09/2021.

Il Comune si riserva la facoltà con provvedimento motivato di revocare modificare integrare o/o riaprire i termini del presente bando.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'Ing. Silvia Mercoledì, Responsabile del Settore tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to ing. Mercoledì Silvia